

Dipartimento di Impresa e Management Cattedra di Diritto Tributario  
(Corso Progredito)

## IL "MONITORAGGIO FISCALE" E LA VOLUNTARY DISCLOSURE

RELATORE

Prof. Fabio Marchetti

CANDIDATO

Gianluca Farnese

653801

CORRELATORE

Prof. Marco Sepe

A.A. 2014/2015

# INDICE

Introduzione	2
Capitolo I Genesi del “Monitoraggio Fiscale”	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.7</b>
1. La Liberalizzazione valutaria e la nascita del “Monitoraggio Fiscale”	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.7</b>
2. Il Dl n.167/1990 dalla sua emanazione al 2010	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.10</b>
2.1 Ambito soggettivo	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.11</b>
2.1.1 Residenza fiscale ART 2, 5 e 73 TUIR	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.12</b>
2.1.2 La sentenza n.9320 del 11 giugno 2003	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.14</b>
2.2 Gli Esoneri soggettivi	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.15</b>
2.3 Contenuto del Quadro RW	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.16</b>
2.4 Il presupposto oggettivo	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.18</b>
2.4.1 Il presupposto oggettivo: le attività di natura finanziaria	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.18</b>
2.4.1.2 Monitoraggio su stock option e previdenza complementare	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.21</b>
2.4.2 Il presupposto oggettivo: le attività di natura patrimoniale	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.22</b>
2.4.4 Esoneri oggettivi delle attività di natura finanziaria e patrimoniale	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.24</b>
2.5 I Trasferimenti	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.26</b>
2.6 Quadro sanzionatorio ( dal 1990 al 2001)	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.27</b>
2.6.1 Dibattito sull’applicazione e sulla natura delle sanzioni	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.30</b>
2.6 Primo “Scudo fiscale”	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.31</b>
2.7 Lo “Scudo fiscale” del 2009	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.32</b>
Capitolo II Il “Monitoraggio Fiscale” oggi	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.35</b>
1. La Legge Europea n.97/2013	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.35</b>
2. La figura del Titolare Effettivo	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.36</b>
2.1 Nell’ambito dell’Antiriciclaggio	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.37</b>
2.2 Nell’ambito del “Monitoraggio Fiscale”	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.38</b>

2.2.1 La Circolare 23 dicembre 2013, n.38/E	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	42
3. Partecipazioni estere in territori White e Black list	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	44
4. Gli intermediari	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	48
4.1 I trasferimenti da parte di soggetti non residenti a mezzo di intermediari residenti	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	50
4.2 I trasferimenti da parte di soggetti residenti a mezzo di intermediari residenti e l'obbligo di trasmissione dei dati	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	51
4.3 La nuova ritenuta d'ingresso dall'introduzione all'abrogazione	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	57
4.4 L'obbligo di segnalazione	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	61
5. L'Ivafe e l'Ivie	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	62
5.1 Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero).	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	67
6. Le sanzioni	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	69
Capitolo III Il modello OCSE contro le doppie imposizioni e il FATCA	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	72
1. Il modello OCSE	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	72
1.1 Lo scambio di informazioni	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	75
1.2 Tra il Modello OCSE e il FATCA	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	80
1.3 L'adesione da parte degli Stati	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	83
2. Il Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act)	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	83
2.1 I Foreign Financial Institutions (Gli Istituti finanziari esteri)	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	86
2.2 Dalla normativa QI a FATCA	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	89
2.3 Accordo FATCA Italia-Stati Uniti	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	93
3. Accordo MAAT	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	96
Capitolo IV La "Voluntary Disclosure"	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	98
1. Origine della procedura di collaborazione	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	98
2. La Legge 186/14	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	102
2.1 Alcune considerazioni iniziali	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	102
2.2 L'ambito soggettivo di applicazione	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	105
2.3 Procedura di Voluntary Disclosure	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	107
2.3.1 Il protocollo n.2015/13193	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	112
2.4 Le sanzioni amministrative	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	115
2.5 La Voluntary Domestica	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	118

2.6 Un Confronto tra la Voluntary domestica e il nuovo ravvedimento operoso	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	120
2.7 La Voluntary estera e il regime forfettario	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	121
2.8 Responsabilità del Professionista	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	123
2.9 Il raddoppio dei termini di decadenza	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	124
2.10 I profili penali della norma	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	126
3. Limiti della procedura di Voluntary Disclosure	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	130
Conclusioni	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	132
Sitografia	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	134
Bibliografia		10

## **Riassunto del "Il Monitoraggio fiscale e la Voluntary Disclosure"**

L'oggetto di questa tesi verte sulle modalità attraverso le quali vengono monitorate le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero dai contribuenti. E' stato affrontato come, nel corso degli anni, il problema dell'emersione dei redditi non dichiarati all'Amministrazione finanziaria italiana è diventato sempre più di crescente attualità, collocandosi anche a seguito della crisi finanziaria, come una delle fonti da cui lo Stato può attingere reddito per finanziare le proprie politiche.

A seguito della liberalizzazione valutaria degli anni '70 è stato necessario un controllo crescente da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di quelle attività sottratte alla tassazione dello Stato Italiano da parte del contribuente. La prima disposizione dettata dal Legislatore in materia di monitoraggio fiscale è stata il DI n.167/90, il quale prevedeva la compilazione del quadro RW per la dichiarazione di attività di natura patrimoniale, finanziaria e per i trasferimenti sull'estero per somme rispettivamente non inferiori agli attuali dieci mila euro. Destinatari di queste prime disposizioni erano in particolar modo le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, i trust e le fondazioni (qualora svolgano attività non commerciale).

In seguito, l'ambito soggettivo di applicazione vide un ampliamento, soprattutto con l'introduzione nel panorama giuridico della figura del Titolare Effettivo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CE) per contrastare il diffondersi delle pratiche di riciclaggio. Con queste disposizioni, il legislatore ha incluso nei soggetti destinatari delle disposizioni del "monitoraggio fiscale" anche coloro i quali possono essere individuati come Titolari Effettivi di attività detenute all'estero.

Il legislatore nel delineare il presupposto soggettivo di applicazione ha previsto anche dei casi di esonero relativamente alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale; per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (es. ONU, Nato, Unione europea, OCSE); per i contribuenti che prestano servizio presso organismi della Comunità Europea; infine per i soggetti frontalieri.

Con il diffondersi di prassi volte alla detenzione di capitali in territori a regimi fiscali agevolati, il Legislatore adottò, con i tre Scudi Fiscali, delle forme di rientro dei capitali in forma anonima, che a fronte delle sanzioni proposte, anche l'Unione Europea accolse con diffide.

Il panorama della disciplina cambiò radicalmente con l'introduzione della Legge n.97/2013, in risposta al caso Pilot 1711/11/TAXU; questa disposizione ha previsto, l'eliminazione di due delle tre sezioni del quadro RW precedentemente previste, ovvero la sezione I e III, escludendo dalla dichiarazione tutti i movimenti di capitale da e verso l'estero.

Il Legislatore con questo intervento ha voluto semplificare notevolmente gli adempimenti dei contribuenti, divenuti con l'evolversi della disciplina complessi e poco chiari. In sostanza il contribuente è tenuto, a seguito dell'emanazione della Legge Europea, all'indicazione nel quadro RW, indipendentemente dal loro valore, immobili, conti correnti, titoli, metalli preziosi, rispettivamente nel Quadro destinato all'Ivafe per le attività di natura finanziaria e all'Ivie per le attività di natura patrimoniale, entrambe suscettibili di produrre anche occasionalmente un reddito potenziale.

Il monitoraggio fiscale dal '90 ad oggi si è evoluto profondamente, colpendo, anche con l'uso di presunzioni giuridiche, i contribuenti i quali hanno posto in

essere dei comportamenti volti a sottrarre dall'imposizione italiana i propri redditi o, semplicemente, coloro i quali hanno commesso degli errori nel comunicare le proprie attività patrimoniali o finanziarie al Fisco. In questo senso, con l'evoluzione e con la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale, è stato accolto il bisogno crescente di una riduzione delle sanzioni penali e pecuniarie a fronte del rientro dei capitali nel campo di applicazione del Fisco.

Il fenomeno della detenzione dei capitali detenuti in paesi a fiscalità privilegiata, e il problema della differenza del livello impositivo esistente fra Stati collaborativi e non, è stato oggetto di uno studio profondo anche a livello Internazionale ed Europeo.

La prima a sentire il bisogno è stata l'Amministrazione finanziaria americana che, con la stipula di accordi bilaterali secondo le disposizioni Fatca, hanno via via determinato un aumento nello scambio di informazioni con Stati, che fino a poco tempo prima erano considerati non collaborativi. Di sfondo, quindi, i Paesi considerati da sempre Black list, hanno rivisto le loro posizioni riguardo il segreto bancario, passando in una fase collaborativa che ha permesso agli stessi di essere inseriti nella White list.

Sulla scia di quanto iniziato dal governo Usa, anche l'OCSE, negli Accordi contro le doppie imposizioni, ha contribuito, con le modifiche dell'art 26 ad approfondire il tema dello scambio d'informazioni fra Stati, inquadrandolo come un utile strumento volto a contrastare l'evasione fiscale internazionale.

Le sinergie date dalla stipula di accordi bilaterali tra Autorità fiscali hanno permesso di implementare lo scambio in informazioni fra le amministrazioni, permettendo un contrasto più efficace nei confronti dell'evasione fiscale internazionale. Le Autorità Fiscali hanno affrontato il fenomeno dell'evasione fiscale internazionale parallelamente alla disciplina del segreto bancario, ovvero in termini di disclosure da parte degli Istituti Finanziari.

Ciò ha permesso, con l'emanazione della Legge 186/14, l'istituzione della procedura di Voluntary Disclosure, la quale prevede l'emersione dei capitali detenuti all'estero e non, che sono stati celati al Fisco da parte del contribuente. La Voluntary Disclosure è una procedura inserita tra gli strumenti per contrastare il fenomeno di illecito fiscale internazionale, in attuazione di quanto

anticipato nell'aprile del 2013, dalla relazione della Commissione per lo studio dell'autoriciclaggio (cosiddetta Commissione Greco).

Con questa finalità, la Legge 186/14, si pone come uno strumento di collaborazione volontaria per tutti i contribuenti i quali decidano di sanare attività, sia italiane che estere, costituite, in tutto o in parte, da imponibili sottratti a tassazione, in forza soprattutto anche dell'imminente stipula dell'accordo con la Svizzera, volto ad adeguare lo scambio d'informazioni fra i due stati agli standard OCSE. La Voluntary Disclosure, in questo senso, potrebbe rappresentare un efficiente strumento al contrasto dell'evasione fiscale e al rientro dei redditi transfrontalieri detenuti illecitamente fino ad oggi dai contribuenti, i quali accettando la procedura saranno assoggettati, a fronte del pagamento delle sanzioni, all'impunità dei reati penali commessi come l'omessa dichiarazione, la dichiarazione fraudolenta o infedele.

Le sanzioni previste prima della entrata in vigore della Legge Europea n.97/2013 erano rispettivamente:

- dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, per le violazioni concernenti la sezione I;
- dal 10 al 50% degli importi non dichiarati, per le violazioni riguardanti le sezioni II e III;
- in aggiunta era prevista la confisca dei beni di corrispondente valore.

Successivamente, la Legge Europea, abrogando le Sezioni I e III e le rispettive sanzioni, ha escluso la confisca dei beni prevista nella previgente disposizione, riducendo inoltre le sanzioni nella misura dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati, mentre dal 6 al 30% per le attività estere detenute in Stati o territori a regime fiscale agevolato.

In virtù di ciò, le sanzioni ex art 5, comma 2, del DI n.167/90 sono ridotte in misura pari alla metà del minimo edittale, qualora ricorrano alternativamente una delle tre fattispecie di seguito riportate:

- se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'UE o dello SEE (Spazio Economico Europeo) che consentano un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;

- se le attività finanziarie in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
- se il contribuente rilasci all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, al momento della richiesta di accesso alla collaborazione volontaria.

Il legislatore ha individuato le aliquote del 1,5% ovvero del 3% (che rappresentano rispettivamente la metà del minimo edittale del 3% e del 6%), a seconda che gli investimenti non dichiarati sono detenuti in Stati collaborativi ovvero non collaborativi.

Nei casi diversi dalle fattispecie citate, il comma 4 dell'art 5-quinquies, ha previsto che la sanzione venga determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto. Per queste fattispecie, la sanzione sarà pari al 2,25 % ovvero al 4,5% (che rappresentano rispettivamente il quarto del minimo edittale del 3% e del 6%) a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White list ovvero in stati non Collaborativi.

Investimenti e attività detenute in	Omessa o errata compilazione del Quadro RW	Art. 5-quinquies D.L. n. 167/90 (metà del minimo edittale)	Definizione Agevolata delle sanzioni (ulteriore riduzione 1/3)	Art. 5-quinquies, comma4 D.L. 167/90 ( minimo edittale ridotto di 1/4)	Definizione Agevolata delle sanzioni (ulteriore riduzione di 1/3)
PAESI WHITE LIST	dal 3% al 15%	1,50%	0,50%	2,25%	0,75%
PAESI BLACK LIST	dal 6% al 30%	3%	1%	4,50%	1,50%

La Voluntary Disclosure si qualifica come uno strumento di pacificazione fiscale tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria. In questo senso, i contribuenti possono sanare la propria posizione beneficiando dell'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Inoltre i contribuenti possono inviando la domanda di ammissione alla procedura di collaborazione entro il 30 settembre 2015, hanno l'opportunità di sanare tutte le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative a IVA, IRES/IRPEF, IRAP e ritenute fiscali commesse sino al 30 settembre 2014

Le stime indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si aggirano intorno ai 30 miliardi di euro, a fronte dello stock di possibili 150 miliardi detenuti all'estero non denunciati all'Amministrazione finanziaria, anche in considerazione dell'ammontare di circa 100 miliardi di euro che i precedenti "scudi" hanno contribuito al rimpatrio. Il gettito netto previsto per la procedura di collaborazione suddetta si cifra intorno ai 6,5 miliardi di euro.

In data 30 gennaio 2015, l'Agenzia delle entrate, con protocollo n.2015/13193, ha disposto il provvedimento di "Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale", unitamente alle relative istruzioni.

## Bibliografia

- Anna Bonfiglio, Corriere Tributario n. 27 del 2002, pag. 2439
- Gabriele Labombarda, Manuale di Fiscalità Internazionale 2014, cap. XXVI
- Fabio Guffanti, Corriere tributario n.27 del 2007, pag. 2171
- Norberto Arquilla, Corriere Tributario n.38 del 2010, pag. 3125
- Sentenza della Cassazione, Sezione tributaria dell'11 giugno 2003, n. 9320, pubblicata su Bollettino d'Informazione Tributaria n.23 del 2003, pag. 1754
- Norberto Arquilla, Corriere Tributario n. 38 del 2010, pag. 3125
- Sandro Botticelli, Il quadro RW e stock option estere, del 23 settembre 2014
- Gabriele Labombarda, Manuale di fiscalità internazionale 2014, cap. XXVI pag. 1666
- Gabriele Labombarda, Manuale di Fiscalità Internazionale 2014, cap.XXVI pag. 1667
- Anna Bonfiglio, Corriere tributario n.27 del 2002, pag. 2439
- Gabriele Labombarda, Manuale di fiscalità Internazionale 2014, cap. XXVI pag. 1696
- Gabriele Labombarda, Manuale di fiscalità Internazionale 2014, cap. XXVI pag. 1697
- Gabriele Sepio, Corriere Tributario 2014 n.14, Il Beneficiario Effettivo nel Monitoraggio Fiscale

- Noberto Arquilla *Corriere Tributario* n. 35/2013, Monitoraggio fiscale valutario: Obblighi dichiarativi su investimenti all'estero e attività estere finanziarie
- Gabriele Labombarda, *Manuale di Fiscalità Internazionale 2014*, cap. XXVI pag. 1671
- Gabriele Labombarda, *Manuale di Fiscalità Internazionale 2014*, cap. XXVI pag. 1672
- Gabriele Labombarda, *Manuale di Fiscalità Internazionale 2014*, cap. XXVI pag. 1700
- Gabriele Labombarda *Manuale di fiscalità internazionale 2014*, cap. XXVI, pag. 1707
- Gabriele Labombarda *Manuale di fiscalità internazionale 2014*, cap. XXVI, pag. 1708
- Gianluca Nosedà, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, cap. XII, pag. 477
- P.Mastellone, "La cooperazione fiscale internazionale nello scambio di informazioni", in R. Cordeiro Guerra, op. cit., pag. 224
- Willen G. Kuiper, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, cap IV, pag 129.
- Luigi Vinciguerra, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, cap. XXVIII, pag. 1795.
- Piergiorgio Valente, *Corriere Tributario* n. 24 del 2014
- Rosario Dolce, in "Fisco", n.40 del 4 novembre 2013.
- Antonio Della Carità, *Corriere tributario* n.15/2014. pag. 1187.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 8.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 32.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 80.
- Prot. n.2015/13193, Agenzia delle Entrate, 30 gennaio 2015.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 38.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 69.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 59.
- Stefano Loconte, *Voluntary Disclosure*, Ipsoa, pag. 65.